



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

ORDINANZA

Numero 46 Del 29-12-2023

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI E ARTIFICI
PIROTECNICI DI OGNI GENERE IN AREE DEL TERRITORIO
COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2023**

IL SINDACO

Visto che in Italia è diffusa, la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento;

Visto che puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;

Visto che esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;

Visto che sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

Visto che una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);

Visto che i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. art.544 bis C.P.)

senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;

Visto che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";

Visto che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti etc.;

Visto che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale

Visto che vi è la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Visto che risultano già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti e che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

Visto che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; - l'art.50 D.L.gs. n.267/2000; - l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n.689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n.94/2009;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659 Codice Penale;
- la Legge n.189/2004.

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 10,00 del 31 dicembre 2023 fino al 1° gennaio 2024 compresi, nel centro abitato di Vicchio e frazioni

DISPONE CHE

- eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.;
- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 legge citata;
- le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
- i proprietari e conduttori di animali da affezione pongano in essere misure adeguate ad evitare che le reazioni di detti animali all'inosservanza della presente ordinanza possa arrecare loro danno;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, e che venga pubblicato sul sito internet comunale;
- questa ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente Ordinanza;
- la stessa sia inviata:
 - al Comando Carabinieri di Vicchio;
 - al Comando Polizia Locale.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell'art. 650 C.P., sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno. Il Comune di Vicchio è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana (Legge 6 dicembre 1971 n°1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i..

IL SINDACO
Filippo Carlà Campa

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento e' stato affisso all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Vicchio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente atto è stata notificata al Sig. _____, consegnandola a mani di _____ - _____, il giorno _____.

Li,

IL MESSO COMUNALE